

**Risposta n. 159**

**OGGETTO:** Agevolazioni Iva disabili

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

L'istante in qualità di genitore del figlio minore, fa presente che la Commissione Medica dell'ASL in sede di visita di primo accertamento ha riconosciuto il bambino "*minore portatore di handicap per disturbo dello spettro autistico in situazione di gravità, (art. 3 comma 3 L. 104/92)*", nonché "*invalido con diritto al riconoscimento dell'assegno di accompagnamento, (art. 30 comma 7 L. 388/2000)*", con visita di revisione fissata per dicembre 2019.

Il minore, convocato dal Centro Medico Legale dell'INPS, è stato sottoposto a visita di revisione dalla Commissione Medica e sono stati recapitati i verbali nei quali è stato confermato integralmente il giudizio emesso dalla Commissione Medica della ASL in prima istanza.

All'interno di questi ultimi verbali, a differenza di quelli redatti dalla Commissione ASL in prima istanza, è stata aggiunta la voce che riguarda i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Relativamente alla voce "requisiti di cui all'art 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5", i due verbali redatti in data 15 novembre 2019 espongono diciture diametralmente opposte e contraddittorie. Nel verbale di accertamento dell'invalidità, viene indicato:

- diagnosi: "*Disturbo dello spettro autistico*";

- la commissione medica riconosce l'interessato: "*MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) - indennità di accompagnamento*";

- Requisiti di cui all'articolo 4 del d.l. n. 5 del 2012: "*è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, (art. 30 comma 7 L. 388/2000)*".

L'istante asserisce che tale ultima dicitura, così come l'intero verbale, risulta conforme a quella indicata nella guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, pubblicata sul sito Ufficiale dell'Agenzia delle Entrate aggiornata ad ottobre 2019.

Diversamente, nel verbale di accertamento dell'handicap, viene indicato:

- diagnosi: "*Disturbo dello spettro autistico*";

- grado invalidità: "*Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104*";

- Requisiti di cui all'articolo 4 del d.l. n. 5 del 2012: "*L'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5*".

L'istante fa osservare che la diagnosi in entrambi i verbali è (necessariamente) la stessa, ma che, a fronte della medesima diagnosi per lo stesso soggetto interessato i due certificati riportano diciture diametralmente opposte con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui al citato articolo 4.

L'istante prosegue evidenziando che la dicitura contenuta nel verbale di accertamento dell'handicap, che certifica l'esatto opposto di quella riportata alla medesima voce del verbale di riconoscimento dell'invalidità con attribuzione dell'indennità di accompagnamento, non solo è palesemente illogica, ma anche

nettamente incongruente e contraddittoria con la diagnosi "*Disturbo dello spettro autistico*" ed il conseguente giudizio conclusivo - Grado di Invalidità "*Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104*" entrambi riportati nel verbale di accertamento dell'handicap.

L'INPS, alla voce Prestazioni e Servizi/Agevolazioni fiscali e contrassegno invalidi del proprio sito internet istituzionale, ha pubblicato la specifica guida aggiornata al 22 novembre 2019 dove stabilisce, per i soggetti "*affetti da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)*", che tale condizione è certificabile solo ed esclusivamente sui verbali di riconoscimento dell'invalidità civile e non anche su quelli di riconoscimento dell'handicap.

Le diciture riportate sui verbali redatti nel 2019, nella sostanza descrivono ampiamente quello che è il quadro reale, e nell'interezza riportano tutte le diciture previste dalla normativa vigente. Tuttavia, il contribuente istante fa notare che il verbale per il riconoscimento dell'handicap, "*non si sa se per qualche astruso tecnicismo o per mera svista*", nella sola parte relativa alla dicitura: "*Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5*", certifica una situazione completamente opposta a quella reale e nettamente contraddittoria con la dicitura riportata alla medesima voce nel verbale per il riconoscimento dell'invalidità, così che, a prima vista, si generano obiettive condizioni di incertezza a che il verbale stesso sia idoneo per poter usufruire delle agevolazioni/detractions fiscali per il settore auto.

Ciò premesso, alla luce delle indicazioni per le agevolazioni/detractions fiscali per i disabili - settore auto - contenute nella Guida pubblicata dell'Agenzia delle Entrate circa i requisiti e le caratteristiche che devono avere i verbali di riconoscimento, l'istante ritiene che non vi sia alcun dubbio che in entrambi i verbali venga indicata la diagnosi e il tipo di handicap/invalidità/disabilità e che in entrambi sono riportate tutte le necessarie diciture e le precise fonti normative di riferimento, tanto che, a parere dell'istante, dagli stessi verbali si evince inequivocabilmente la spettanza delle

agevolazioni nonostante l'evidenziato errore nel verbale per il riconoscimento dell'handicap.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che i verbali, sia in versione estesa che con *OMISSIS* sono idonei per usufruire delle agevolazioni/detractions fiscali per il settore auto.

Di conseguenza nel momento in cui si rendesse necessario dover acquistare un veicolo nuovo o usato, finché permangono le condizioni attualmente certificate, acquisterà il veicolo usufruendo delle agevolazioni per i disabili da utilizzare al servizio del minore invalido per effettuare tutti gli spostamenti necessari ed indispensabili al fine di raggiungere i luoghi in cui vengono effettuate le terapie, nonché le visite mediche presso varie strutture locali pubbliche e private, per la scuola, e quant'altro si rendesse di volta in volta necessario.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, ha introdotto un'aliquota IVA ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedito capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche.

Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai medesimi soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificata da ultimo dall'art. 53 bis del decreto legge n.124 del 26 ottobre 2019, che prevede l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le *«cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (...); autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico»*.

L'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche i soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo.

Con circolare 11 maggio 2001, n. 46/E è stato poi precisato che la documentazione necessaria per fruire dei benefici fiscali in favore di soggetti con disabilità psichica, è la seguente:

- verbale di accertamento emesso dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, da cui risulti che il soggetto si trova in situazione di grave disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, derivante da disabilità psichica;
- certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, di cui alle

leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508, emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (oggi emesso dall'INPS in base all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

La circolare 23 aprile 2010, n. 21/E ha, inoltre, chiarito che le suesposte indicazioni non devono tuttavia ritenersi tassative atteso che per le altre categorie di disabili, aventi diritto ai benefici fiscali per l'acquisto di veicoli, è stato precisato ( circolare 15 luglio 1998, n. 186, e la più recente risoluzione 25 gennaio 2007, n. 8/E) che è possibile prescindere dall'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992, qualora detti soggetti abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche quali, ad esempio, la commissione per il riconoscimento dell'invalidità civile, per lavoro, di guerra e dalla certificazione da queste rilasciate risulti chiaramente che l'invalidità comporta, a seconda dei casi, gravi o ridotte limitazioni alla capacità di deambulazione.

In linea con tale orientamento, si deve ritenere che, anche per i portatori di handicap psichico o mentale, per le finalità agevolative di cui trattasi, lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, possa essere validamente attestato dal certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Nel caso in esame, con verbale della commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile il minore è stato riconosciuto "*invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80)*" e in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.L. n. 5 del 2012 in quanto "*è affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)*".

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che tale ultimo certificato sia

sufficiente per il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 30, comma 7 della legge n. 388 del 2000.

Si precisa, infine, che il verbale di accertamento dell'handicap e quello accertamento dell'invalidità non sono in contrasto tra loro atteso che la Commissione medica, che è l'autorità preposta a stabilire se il soggetto possiede o meno i requisiti previsti dalla norma per fruire delle agevolazioni in commento, ha ritenuto di indicare la spettanza delle stesse solo su uno dei due verbali (quello per l'accertamento dell'invalidità civile).

In effetti, sul verbale di accertamento dell'handicap possono essere indicati i benefici fiscali solo alle ipotesi (diverse dal caso in esame) di soggetti che hanno gravi difficoltà motorie.

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**